

Verbale Assemblea dell'ASSOCIAZIONE ORTI DI SAN GIORGIO del 10 ottobre 2020

Oggi 10 ottobre 2020 alle ore 15.30 in videoconferenza su piattaforma Google Meet, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Soci dell'ASSOCIAZIONE ORTI DI SAN GIORGIO per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, giusta convocazione del 23 settembre 2020:

- 1- Rinnovo Consiglio Direttivo;
- 2- Adeguamenti statutari previsti dal "Codice del Terzo Settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 ai fini dell'iscrizione all'istituendo RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

All'unanimità i presenti nominano alla presidenza l'attuale consigliere Francesco Bellacosa e la socia Scarpa Maria Rosaria con funzioni di segretaria.

Il Presidente constata che risultano presenti i seguenti soci aventi diritto di voto:

Agnes Volpon, Alessandra Montali, Andrea Casto, Claudia Baldiera, Cristina Tartarini, Daniela Moscatelli, Marta Spalatra, Enrico Pietra, Fabio Lugarini, Franco Olivieri, Manuela Micheli Olivieri, Gabriele Vasile, Giulia Salis, Paul Kostantin Humbsch, Margherita Rosso, Maria Rosaria Scarpa, Mauro Colla, Monica Fiorini, Renzo Lumachelli, Sandra Bertucci, Umberto Morlacchi, Vilma Tulipas, Laura Conte, Francesco Perini, Maurizio Lanzetta, Francesco Bellacosa, Andrea Della Croce, Francesca Pappacena, Bruna Stratta, Gian Battista De Scalzi Da Pozzo

Deleghe:

Laura Delle Sedie *delega* Renzo Lumachelli, Maria Gabriella Peroni *delega* Renzo Lumachelli, Barbara Blasi *delega* Vilma Tulipas, Paolo Campi *delega* Giulia Salis, Daniela Vettori *delega* Monica Fiorini, Gemma Arrichiello *delega* Monica Fiorini, Zagolin Lucia *delega* Franco Olivieri
Alberto Grossi *delega* Paul Kostantin Humbsch, Aydemir Bengul *delega* Umberto Morlacchi

Il Presidente dà, pertanto, atto che, a norma dello statuto l'Assemblea dei soci è validamente costituita. Si procede quindi alla trattazione degli argomenti all'O.d.G.

1) Rinnovo Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo viene votato con votazione online tramite apposito modulo allegato.

Aventi diritto di voto sono i soci che hanno partecipato all'assemblea online, o coloro che hanno delegato uno di essi, e sono 37

Risultato delle votazioni:

Guerra Massimo	32
Scarpa Maria Rosaria	31
Pappacena Francesca	30
Tonfoni Roberta	31
Tartarini Cristina	32
Lumachelli Renzo	33
Micheli Olivieri Manuela	26
Ratti Antonella	26
Baldiera Claudia	23
Fiorini Monica	29
Bellacosa Francesco	32

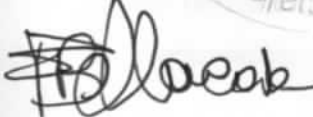


2) **Adeguamenti statutar**

Il Presidente dell'Asse
degli statuti alle nuove
Considerato che il num
le quali è prevista anch
articolo per articolo de
Si procede quindi alla
dell'Assemblea fa cons
state approvate all'uni
Pertanto il Presidente
statuto della ASSOCI
approvate, nella stes
integrante.

L'Assemblea approva
Giorgio, che entrerà in
L'Assemblea delega
Giorgio affinché prov
nuovo testo dello stat
verbale, se sufficienti
chiedendone espress
comma 5. del D.Lg:
Risoluzione n. 158/E
medesimo D.Lgs.117/
L'Assemblea dà mar
all'iscrizione al RUNT
condizionati all'emar
procedure di iscrizion
Il Presidente individu
trattare le questioni
portare a termine l'it
Alle ore 16:25 il Presi
di altre richieste di in
Il Presidente ed il se
integrante, lo statuto
oggi riunitasi

Il Presidente



IE SOCIALE

ORTICOLTURA APS

SOCIALE

017, n. 117 (in seguito denominato
Terzo Settore denominato "Orti di
Associazione".

persegue fini di lucro, bensì finalità
avore dei propri associati, di loro
ai all'art. 5 del CTS, come descritto
l'attività di volontariato dei propri

omporterà modifica del presente
ritorio nazionale sedi secondarie,
tesso comune, che in altri comuni.

isociative e aggregative al fine di
ramite varie iniziative avente per
ne catalizzatore di momenti di

dio e della conoscenza della flora
e fitoterapico, nonché di tutte le

REGISTRATO IL 28.10.2020
N. 2764 SERIE 3
VERSATI € presente
IL DIRETTORE

Il Funzionario Delegato
Alessandro SALMI



2) **Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018**

Il Presidente dell'Assemblea illustra l'argomento, precisando che la legge prevede l'adeguamento degli statuti alle nuove norme dettate dal D.Lgs. 117/2017.

Considerato che il numero dei presenti consente di avere raggiunto il quorum per le modifiche per le quali è prevista anche una maggioranza qualificata, il Presidente procede alla lettura e all'esame articolo per articolo dello statuto evidenziandone le differenze rispetto alla versione vigente.

Si procede quindi alla votazione delle proposte di modifica, al termine della quale il Presidente dell'Assemblea fa constatare ai presenti che tutte le modifiche statutarie proposte e discusse sono state approvate all'unanimità.

Pertanto il Presidente chiede all'assemblea di approvare la nuova formulazione complessiva dello statuto della ASSOCIAZIONE ORTI DI SAN GIORGIO, comprendente le modifiche come sopra approvate, nella stesura coordinata che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.

L'Assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto dell'Associazione Orti di San Giorgio, che entrerà in vigore dalla data della presente assemblea.

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al presidente dell'Associazione Orti di San Giorgio affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, se sufficiente anche mediante il deposito presso la competente Agenzia delle Entrate, chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5. del D.Lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs. 117/2017.

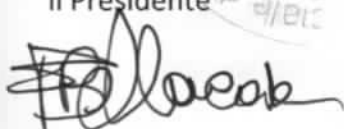
L'Assemblea dà mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati all'iscrizione al RUNTS della ASSOCIAZIONE quale APS. Detti adempimenti rimangono tuttavia condizionati all'emanazione delle disposizioni di legge e/o dei regolamenti che definiranno le procedure di iscrizione.

Il Presidente individua nella persona della socia Scarpa Maria Rosaria il soggetto più indicato a trattare le questioni burocratiche sopra citate, dandole mandato perché si occupi di seguire e portare a termine l'iter necessario.

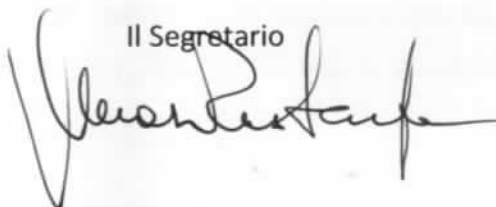
Alle ore 16:25 il Presidente dell'assemblea, esaurita la discussione sui punti all'o.d.g. ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente ed il segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell'Associazione così come modificato ed approvato dall'assemblea dei soci oggi riunitasi

Il Presidente



Il Segretario



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ORTI DI SAN GIORGIO - ASSOCIAZIONE SPEZZINA DI ORTICOLTURA APS**

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Orti di San Giorgio – Associazione Spezzina di Orticoltura APS" di seguito detto "Associazione".

L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in La Spezia (SP) Via XX Settembre n. 116.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 – Durata

L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro.

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di creare le condizioni associative e aggregative al fine di stimolare la conoscenza e l'amore per la natura da parte dei cittadini tramite varie iniziative avente per oggetto l'attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente visto come catalizzatore di momenti di socializzazione e di incontro.

In particolare scopo prevalente dell'Associazione sarà:

- la promozione della biodiversità delle coltivazioni locali, dello studio e della conoscenza della flora del territorio, delle piante ad uso gastronomico, ornamentale e fitoterapico, nonché di tutte le problematiche connesse alla botanica;

- Promuovere e divulgare l'orticoltura, l'arte dei giardini, l'impiego dei fiori e degli alberi da frutto;
- Incoraggiare la creazione, l'incremento e la conservazione di parchi pubblici, di orti urbani nonché di orti e giardini botanici, con particolare attenzione al recupero e alla valorizzazione della memoria storica cittadina;
- Partecipare con spazi orticoli al miglioramento dell'ambiente urbano e alla riqualificazione di luoghi degradati o abbandonati;
- Incoraggiare il recupero delle tradizioni storiche ed enogastronomiche legate alla terra e al territorio cittadino attraverso la creazione e la conduzione di orti urbani e attraverso la manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e diffusione dei prodotti ottenuti prevalentemente con la coltivazione del fondo stesso.

Inoltre svolgerà una o più delle attività riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma

1. dell'art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi potrà:

- affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.
- Promuovere, organizzare, gestire, partecipare ad attività educative anche nel campo della scuola attraverso progetti di ricerca, coordinamento, formazione ed aggiornamento finalizzati alla realizzazione degli scopi associativi organizzando corsi, seminari e convegni e producendo materiale informativo, didattico ed educativo;
- Promuovere, creare condurre orti didattici e orti urbani anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, al fine di favorire l'integrazione di soggetti socialmente svantaggiati;
- ricorrere ad ogni operazione mobiliare o immobiliare necessaria, stipulare ogni contratto e prendere tutte le iniziative che il Consiglio Direttivo ritenga necessarie ed opportune;
- proporre e organizzare attività di orticoltura e di educazione alimentare dirette ai soci e a tutti i cittadini per una più diffusa conoscenza del mondo naturale, delle radici storiche e dei processi produttivi e per creare una maggiore consapevolezza delle relazioni cibo-prodotti del territorio-salute ed economia;
- progettare e realizzare eventi e manifestazioni in ambito naturalistico, enogastronomico, turistico, culturale, musicale, sportivo e del tempo libero;
- scrivere, stampare, pubblicare, emettere e far circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e qualsiasi altro mezzo di informazione che ritenga utile al perseguimento degli scopi associativi;
- promuovere qualsiasi attività strumentale ed accessoria a quelle sopra indicate;
- svolgere altresì attività di natura commerciale, connessa all'attività istituzionale, logicamente strumentale ed accessoria all'attività associativa di natura istituzionale.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta. La richiesta dovrà riportare, oltre all'indicazione dei dati anagrafici, residenza e professione, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli

eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, purché in regola con il versamento della quota associativa;

- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò Preposti, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di soci si perde per:

- dimissioni volontarie;
 - mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
 - morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
 - mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
 - mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
 - indegnità deliberata dall'Organo amministrativo, sentita l'Assemblea;
- Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo,
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario/Tesoriere (eventualmente nominato);
- Organo di controllo (ove previsto);
- Revisore Legale dei conti (ove previsto).

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa).

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

- Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di tre altri associati.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero da tre a tredici e dura in carica 4 anni. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS. Sono altresì compiti del Consiglio Direttivo:

- a) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- b) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, l'espulsione o la radiazione dei soci;
- c) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione;
- d) decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre

Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme ritenute più opportune, purché verificabili.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari: dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Vice Presidente.

Art. 15 – Segretario/Tesoriere

Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari _- cura la corrispondenza;
- provvede alla riscossione delle entrate
- predispone la prima nota, provvede alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione coordinandosi con il consulente esterno incaricato di redigere il rendiconto annuale da presentare al Consiglio Direttivo perché lo sottoponga all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 16 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del CTS.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio, sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 – Revisione legale dei conti

Al ricorrere dei casi previsti dall'art. 31 del CTS viene nominato l'Organo di revisione monocratico, formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo Registro.

Art. 18 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate per un massimo di tre mandati.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 19 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 20 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 21 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 22 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Presidente. Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 25 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 26 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 27 – Regolamento interno

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 28 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, [ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.